



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

(ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 194 DEL 23/12/2010)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 – Classificazione del comune	pag. 4
Art. 4 – Forme di gestione del servizio	pag. 4
Art. 5 – Tariffe	pag. 4
Art. 6 – Categoria speciale	pag. 6
Art. 7 – Aumento stagionale	pag. 6
Art. 8 – Funzionario responsabile	pag. 6

CAPO II IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 7
---	--------

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 10 – Presupposto dell'imposta	pag. 8
Art. 11 – Soggetto passivo	pag. 8
Art. 12 – Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 8
Art. 13 – Maggiorazioni e riduzioni di imposta	pag. 9
Art. 14 – Pubblicità luminosa o illuminata	pag. 9
Art. 15 – Dichiarazioni d'imposta	pag. 9
Art. 16 – Pagamento dell'imposta	pag. 9
Art. 17 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	pag. 10
Art. 18 – Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 10
Art. 19 – Pubblicità ordinaria	pag. 10
Art. 20 – Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 11
Art. 21 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezione	pag. 11
Art. 22 – Pubblicità varia	pag. 12
Art. 23 – Riduzione dell'imposta	pag. 12
Art. 24 – Esenzioni dall'imposta	pag. 12
Art. 25 – Rimborsi	pag. 13
Art. 26 – Procedimento esecutivo	pag. 13

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 14
Art. 28 – Quantità di superfici da adibire alle pubbliche affissioni	pag. 14
Art. 29 – Misura del diritto	pag. 14
Art. 30 – Pagamento del diritto	pag. 14
Art. 31 – Riduzioni del diritto	pag. 14
Art. 32 – Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti	pag. 15
Art. 33 – Esenzioni del diritto	pag. 15
Art. 34 – Affissioni di urgenza, festive e notturne	pag. 15

CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 35 – Sanzioni tributarie	pag. 16
Art. 36 – Interessi	pag. 16
Art. 37 – Sanzioni amministrative	pag. 16

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Disposizioni finali	pag. 17
Art. 39 – Rinvio	pag. 17
Art. 40 – Entrata in vigore	pag. 17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Montesilvano le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Montesilvano, rientra nella 3° classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché il servizio sulle pubbliche affissioni, possono essere affidati in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, rispetto alla gestione diretta;
2. In caso di gestione diretta il Funzionario Responsabile cui spettano le funzioni e i poteri indicati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93, è individuato nel Dirigente del Servizio Tributi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

ART. 5 TARIFFE

1. Per effetto di disposizioni di legge in materia ed in base a quanto precedentemente stabilito con deliberazioni di Consiglio comunale e/o di Giunta comunale, le tariffe attualmente in vigore per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni sono le seguenti:

a) Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs):

- ◆ Per la pubblicità ordinaria € 18,59200 = annue a mq.
- ◆ Per la pubblicità ordinaria avente durata non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione € 1,85900=.

b) Per la pubblicità veicolare (art. 13) effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato:

- ◆ Per anno solare € 18,59200 = al mq. sulla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari posti su ciascun veicolo.
- ◆ Per la pubblicità di cui sopra in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
- ◆ Con veicoli di proprietà per anno solare:
per autoveicoli con portata superiore a kg 3000 € 89,2440;
per autoveicoli con portata inferiore a kg 3000 € 59,4960;
altri veicoli e motoveicoli € 29,7480.
- ◆ La tariffa suddetta è raddoppiata per i veicoli circolanti con rimorchio; non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di 2 volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 1/2 mq.

c) Pubblicità con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente (art. 14 D.L. 15-11-1993 n. 507) se effettuata per conto altrui:

- ◆ Per anno solare € 59,4960 = al mq.
- ◆ Per ogni mese o frazione per periodi non superiori a tre mesi € 5,9500 al mq.
- ◆ Se effettuata per conto proprio dell'impresa, le tariffe dei due punti precedenti sono ridotte alla metà.
- ◆ Pubblicità con proiezioni luminose, cinematografiche, diapositive per ogni giorno € 3,7180 se eseguite per periodi fino a 30 giorni per i periodi che superano i 30 giorni la tariffa di cui al sub 4) è ridotta del 50% per il periodo eccedente.

d) Pubblicità varia (art. 15 D.L. 15-11-1993 n. 507):

- ◆ Pubblicità con striscioni o similari per ogni mq. e per 15 giorni o frazione € 18,5920 =
- ◆ Pubblicità con aeromobili per ogni giorno o frazione € 89,2440 =
- ◆ Pubblicità con pallone frenato per ogni giorno o frazione € 44,6220 =
- ◆ Pubblicità con distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o materiali analoghi per ogni giorno e per ogni persona impiegata € 3,7200 =
- ◆ Pubblicità sonora per ogni punto di pubblicità e ciascun giorno € 11,1550 =

e) diritti sulle pubbliche affissioni (art. 19 D.L. 15-11-1993 n. 507) per ciascun foglio formato 70x100 o frazioni:

- ◆ tariffa per i primi 10 giorni € 1,4870 =
- ◆ tariffa per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,4462 =

f) maggiorazioni agli effetti dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

- ◆ per commissioni di affissioni inferiori a n. 50 fogli 50%
- ◆ per affissioni d'urgenza, con minimo di € 30,99 - 10%

Le tariffe e maggiorazioni di cui al presente articolo si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate dalla Giunta comunale entro i limiti e i termini fissati dalla legge.

ART. 6 CATEGORIA SPECIALE

- 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Montesilvano, in relazione alla loro importanza, sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale;
2. Appartengono alla categoria speciale le località di seguito elencate, la cui superficie complessiva non è superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 507/93, come delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale:

C.so Umberto, Via Verrotti, Via Vestina (Da C.so Umberto alla Colonna, incrocio tra Via Piven e Via Vestina), P.zza Diaz, Via Roma, Via D'Annunzio, Via Mazzini, V.le Europa, V.le Riviera, V.le A. Moro, V.le Kennedy (Via Maresca), Via A. D'Andrea, Via della Liberazione;

3. Alla pubblicità e alle affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata la maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale;
4. Le fattispecie soggette all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni collocate in vie appartenenti alla categoria normale intersecanti o adiacenti vie a categoria speciale, appartenenti a un unico esercizio commerciale facente angolo, vengono tassate con la tariffa della categoria speciale; qualora le stesse occupazioni siano a sé stanti, viene applicata comunque la tariffa della categoria speciale per un raggio di m. 10 dall'angolo;
5. La restante parte del territorio comunale, non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2, è da considerarsi categoria normale;

ART. 7 AUMENTO STAGIONALE

1. Alle tariffe di cui all'art. 12 comma 2, all'art. 14 commi 2, 3, 4 e 5, all'art. 15. D.Lgs. 507/93, nonché a quelle di carattere commerciale per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19 del decreto medesimo, è applicata una maggiorazione del 50% nel periodo **1° Giugno – 30 Settembre**.

ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulle pubbliche affissioni e del diritto che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 9 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari disciplina le diverse zone del territorio comunale, nelle quali localizzare la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le località in cui è consentita la localizzazione.

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 10 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 11 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Non si fa luogo ad applicazioni di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Tale criterio non risulta essere applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia, così come ribadito con Circolare n. 10/E del 17/03/1994 del Ministero delle Finanze;
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 13 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 14 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 15
DICHIARAZIONI DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 13 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. La pubblicità ordinaria si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, e che il mezzo pubblicitario sia stato rimosso entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 16
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella cioè di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella via aria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale (L. 28/10/94 N. 596).
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera Euro 1.549,37 (Lire 3.000.000).
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.1

ART. 17
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione da determinare con futura deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando l'applicabilità della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La misura di tale canone deve essere deliberato dalla Giunta comunale e periodicamente aggiornato.

RT. 18
RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. L'ufficio provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
6. Per gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti si fa riferimento al Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate;

ART. 19
PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è determinata dall'organo esecutivo.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura determinata dall'organo esecutivo per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
3. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART. 20
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria, nella misura determinata dall'organo esecutivo.1

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 13, del presente regolamento.
3. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli:
 - a) autoveicoli con portata sup. a kg. 3000
 - b) motoveicoli con portata inf. a kg. 3000
 - c) motoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti categorie secondo le tariffe determinate dall'organo esecutivo.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.
6. Per i veicoli sopra elencati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 21

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego dei diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella sopra indicata.
3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 22

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è determinata dall'organo esecutivo.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura determinata dall'organo esecutivo.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
4. Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è determinata dall'organo esecutivo.

ART. 23 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 24 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. A chiarimento dell'art. 17 del D. Lgs. 15-11-1993 n. 507, non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli Sip, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione e simili;

Parimenti i depliant pubblicitari scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 cmq.

Si rendono applicabili:

- in materia d'insegne d'esercizio l'esenzione prevista dall'art.17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993 come formata dall'art.10 comma 1 lett. C della legge 448/2001;
- in materia di pubblicità effettuata con autoveicoli ex art.13 del D. Lgs. 507/1993 l'esenzione contenuta nell'art.2 bis L.24/04/2002 n.75 di conversione del d.l.22/02/n.13;
- in materia di pubblicità esposta all'interno degli stadi con meno di 3000 posti a sedere, l'esenzione disposta dall'art.90 comma 11 bis della legge 27 dicembre 2002 n.289 come esplicitato dall'art.1 comma 128 della legge23 dicembre 2005 n.266.

ART. 25 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. E' ammessa la compensazione delle somme a credito secondo quanto previsto dall'art. 11/bis del Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate.
4. Per gli importi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati i rimborsi si fa riferimento al Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate.
5. Per quanto riguarda la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 26/04/94.

ART. 26
PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta e il diritto dovuti a seguito di dichiarazioni o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il titolo reso esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 28
QUANTITA' DELLE SUPERFICI DA ADIBIRE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. A norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, il Comune di Montesilvano provvederà a installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq 18 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" non inferiore a 900 metri quadrati;
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 70,00 ogni mille abitanti quindi in complessivi mq. 3500,00.
3. Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali sociali e senza rilevanza economica. In caso di aumento della popolazione si procederà all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'Ufficio Tecnico.

ART. 29
MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70x100 e per i seguenti periodi: per i primi 10 gg., per ogni periodo successivo a gg. 5 o frazione, è determinata dall'organo esecutivo.
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

ART. 31 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
 - c) da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

ART. 32. ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

1. Dal 1/1/2007 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 33 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

- h) i manifesti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; 1
- i) i manifesti realizzati dai Comuni di Quartiere, nel promuovere ed organizzare attività volte al conseguimento di scopi sociali;

ART. 34

AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.
2. Al fine di poter espletare in ogni caso le commissioni richieste, il formato dei manifesti per i necrologi deve essere di cm. 35x25.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 35

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00=.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,65= per infrazioni di modesta gravità, di € 103,29= per infrazioni di media gravità, di € 154,94= per infrazioni di grave rilevanza, così come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/6/1998.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1. e 2. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ART 36

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibile

ART. 37

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II della legge 24/11/1981, n. 689, o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.1
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00= a Euro 1.549,00= con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni

riportati in apposito verbale (l'importo della sanzione è determinato dall'art. 145, comma 57, lettera c), L. 23/12/2000, n. 388)2

3. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati prioritariamente al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

4. Le misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili, verranno regolamentate successivamente alla stesura del piano specifico di repressione dell'abusivismo.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale e tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con la presente disciplina.

ART. 39 RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 così come modificato e integrato, e dalle leggi di settore.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.